

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

QUESITO n. 1

1) Si chiede conferma che sia possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per quanto attiene le certificazioni richieste (ISO 9001; ISO 14001 e OHSAS 18001), così come sentenziato dal consiglio di stato n. 1368 sezione V 6 marzo 2013.

RISPOSTA n. 1

1) La possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche per le certificazioni di qualità è controversa.

Parte della giurisprudenza aderisce alla tesi favorevole come il Consiglio di Stato sezione V del 6 marzo 2013 n. 1368 e in seguito anche TAR Puglia Bari sez. I 20/5/2013, n. 783 e ancora Consiglio di Stato sezione IV sentenze nn. 2832 dd. 24 maggio 2013 e 4 giugno n. 3059 (queste due sentenze toccano l'argomento solo incidentalmente ma confermano l'orientamento favorevole).

La tesi contraria è sostenuta dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 2/2012 e da parte della giurisprudenza (ad es. recentemente Tar Lazio Sezione I ter Roma 24 aprile 2013 n. 4130) sulla base della considerazione che la certificazione di qualità è un requisito soggettivo e non tecnico-economico.

Vista la prevalente giurisprudenza favorevole del Consiglio di Stato e la finalità di perseguire la maggiore partecipazione possibile, si risponde affermativamente al quesito proposto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e art. 88 del DPR 207/2010.

QUESITO n. 2

2) Si chiede conferma che le Imprese che ricorreranno all'istituto dell'avvalimento potranno frazionare i requisiti con particolare riferimento al servizio analogo di importo superiore ad Euro 3.000.000,00 IVA esclusa.

RISPOSTA n. 2

2) Al quesito si deve dare risposta negativa.

In merito alla possibilità di frazionare i requisiti oggetto di avvalimento, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria determinazione n. 2 dd. 1.08.2012, ha evidenziato: "la necessità che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione".

Il requisito di aver svolto almeno un servizio analogo per un importo superiore ad Euro 3.000.000,00 non è suscettibile di frazionamento.

Di conseguenza il requisito in esame dovrà essere posseduto integralmente o dal concorrente singolo, o dal soggetto capogruppo di un RTI oppure da un soggetto ausiliario, senza che vi possa essere una disparità di trattamento tra le diverse tipologie di concorrenti.